

REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2744/75 e (CEE) n. 1009/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la produzione comunitaria di riso indica è deficitaria; che, alla luce di tale situazione e del fatto che la resa agronomica del riso indica è inferiore rispetto a quella del riso japonica, per il quale la produzione comunitaria è ampiamente eccedente, è opportuno portare avanti gli interventi avviati a favore della riconversione varietale, istituendo una differenziazione dei prezzi di acquisto all'intervento di questi due tipi di riso e mantenendo l'aiuto alla produzione del riso indica; che conviene modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1418/76 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di riso, è opportuno che i criteri e le modalità da applicare per la fissazione dei prelievi, delle restituzioni all'esportazione e delle restituzioni alla produzione siano stabiliti dalla Commissione secondo la procedura del comitato di gestione, analogamente a quanto è previsto nel settore dei cereali dal regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁵⁾; che conviene pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁷⁾,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli acquisti di cui al paragrafo 1 si effettuano in base ad un prezzo pari, per il riso indica, al 94% e, per il riso japonica, al 90% del prezzo d'intervento in vigore per il centro di commercializzazione per il quale sia offerto il risone, alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5.»

- 2) All'articolo 5, paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Sono stabilite secondo la stessa procedura le varietà di riso che possono essere considerate come varietà indica; tutte le altre varietà sono da considerarsi varietà japonica.»

- 3) Il testo dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'aiuto è concesso per il riso seminato durante la campagna 1992/1993 per essere raccolto nel 1993.»

- 4) Il testo dell'articolo 9 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Per l'amido e taluni prodotti derivati ottenuti dal riso e dalle rotture di riso, impiegati nella fabbricazione di determinate merci, può essere concessa una restituzione alla produzione. L'elenco di tali merci è compilato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 è fissata periodicamente.

3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e fissa l'importo della restituzione secondo la procedura prevista all'articolo 27.»

- 5) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 9674/92 della Commissione (GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 91766/92.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1766/92.

«3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.»

6) L'articolo 17, paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 2744/75 e (CEE) n. 1009/86 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1993, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 1, punti 3, 4, 5 e 6 e dell'articolo 2, che sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH